

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Bari

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

- art. 403/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Al Sig. Giudice per le indagini preliminari - SEDE

250

N. 269/2012 R.G.N.R.

Il Pubblico Ministero, visti gli atti del procedimento penale sopra indicato;

RILEVATO CHE

- le indagini svolte hanno consentito di accertare che il/i fatto/i non sussiste/ono
- non si ravvisano estremi di reato
- la notizia di reato è infondata in quanto gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio, necessitando di ulteriori riscontri probatori, allo stato, comunque, non utilmente acquisibili; in ogni caso il reato eventualmente ipotizzabile sarebbe estinto
 - il fatto non costituisce reato non essendovi elementi per sostenere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato
 - il fatto/i fatti non è/sono (più) previsto/i dalla legge come reato/i
- non si hanno elementi per sostenere l'accusa in giudizio ai sensi dell'art. 125 c.p.p.
 - trattasi di reato perseguibile a querela, querela che non è stata proposta / tempestivamente proposta.
 - il reato è estinto per intervenuta remissione di querela debitamente accettata
 - il reato è estinto per intervenuta concessione in sanatoria/per formazione di silenzio assenso sulla domanda di condono
 - il reato è estinto ai sensi dell'art. 24, comma primo, l. 758/94
 - il reato è estinto ex art. 157 cp; ex art. 150 cp per altro
 - non vi sono sufficienti elementi per individuare chi abbia commesso il fatto: essendo rimasti ignoti gli autori non essendo stati gli indagati identificati con certezza (documenti validi e/o rilievi fotodattiloscopici ecc.)
 - ritenuto, infatti, che

Atteso che
condizioni le circostanze
effettive notizie
dei procliti
sequestri (e sufficienti approfondite
le ricerche civili fruttate s.f.
interessi per
comprendere la non pacifica natura
mediana) per procliti (occupati) e sulle
obiettiva destinazione ad uso
pubblico
Comuni
io (anche in
regime del
numero limitato
di comuni
sequestri)

Visti gli artt. 554, 408, 411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89; CHIEDE

che il G.i.p. in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti a quest'Ufficio.

Con richiesta di restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro a uso di confisca e vendita di quanto in sequestro; confisca e distruzione di quanto in sequestro; allegazione agli atti dei documenti atteso che

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Bari,

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA (dott. Marcello Quercia)

23 MAR. 2012

N. 11224/12 R.G. G.I.P.

Tribunale di Bari

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Il G.I.P.

letta l'antescritta richiesta di archiviazione,

ritenuto che sussistano i presupposti per disporre l'archiviazione;

visto l'art. 554, primo comma, c.p.p.;

ORDINA

l'archiviazione del procedimento per

infondatezza mancanza condizioni estinzione fatto non previsto ignoti amnistia e dispone restituirsi gli atti al Pubblico Ministero.

Dispone la confisca di quanto in sequestro, in quanto

la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto

ritenuto di non dover accogliere la richiesta di archiviazione, e

RESTITUISCE gli atti al Pubblico Ministero

disponendo -atteso che gli elementi raccolti nel corso delle indagini sono sufficienti per l'esercizio

dell'azione penale- che entro dieci gg. formuli l'imputazione

indicando quali ulteriori atti di indagine

per il compimento dei quali fissa il termine di gg.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ed in particolare anche:

per la comunicazione al Procuratore Generale presso la corte di Appello;

la restituzione di quanto in sequestro;

la confisca di quanto in sequestro;

Bari,

Il G.I.P.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 Bari 23 MAR 2012
 IL CANCELLIERE
 Dr.ssa Margherita Tiziana Perillo

Quercia

IL CANCELLIERE
 Dr.ssa Margherita Tiziana Perillo

